



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di approvazione del Piano assicurativo agricolo 2015.**

*Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102*

Repertorio Atti n. *11* ICSR del 19 febbraio 2015.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI  
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 19 febbraio 2015:

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82 che, per il sostegno al reddito degli agricoltori danneggiati da fenomeni atmosferici o calamità naturali, abrogando le precedenti disposizioni del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, prevede due tipologie d'intervento, alternative tra loro, finalizzate alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole, delle quali la prima, *ex ante*, - che consiste in agevolazioni volte ad incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture e la seconda, *ex post*, che prevede contributi compensativi ai produttori danneggiati, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non assicurabili;

VISTO, in particolare, l'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004 che, ai fini dell'individuazione delle tipologie dei rischi assicurabili, dispone la redazione, in coerenza con la normativa comunitaria e con gli Orientamenti sugli Aiuti di Stato, di un apposito "Piano assicurativo agricolo", da approvare annualmente, d'intesa con questa Conferenza;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 1 del soprarichiamato articolo 4, la determinazione dell'entità del contributo pubblico annuale sui premi è definita, a consuntivo, in rapporto all'importanza socio-economica delle produzioni ed al numero di potenziali assicurati, nei limiti delle disponibilità di bilancio stabilite con la legge finanziaria annuale e che, a norma del comma 2 del medesimo articolo 4, il contributo dello Stato è concesso in misura percentuale rispetto all'entità dei danni subiti;

PRESO ATTO, altresì, che con legge 7 agosto 2012, n. 135, è stata soppressa l'apposita Commissione tecnica, già deputata a fornire indicazioni per l'elaborazione del suddetto Piano, ai sensi del medesimo articolo 4 del D. Lgs. 102/2004 sopra richiamato;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che prevede un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

VISTO il Regolamento (UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che regola la compatibilità con il mercato interno di alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, in particolare gli aiuti al settore zootecnico e gli aiuti per i capi morti di cui all'articolo 27 e gli aiuti per i pagamenti dei premi assicurativi di cui all'articolo 28;

VISTI gli Orientamenti dell'Unione europea relativi agli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali per gli anni 2014-2020;

*Bellacchio*





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

PRESO ATTO che il testo in esame è stato consegnato dal Rappresentante ministeriale nella seduta del Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura dell'undici febbraio 2015 ed è pervenuto nella medesima data, con nota protocollo n. 729 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Segreteria di questa Conferenza che lo ha successivamente diramato il 13 febbraio 2015 alle Regioni e Province autonome, con nota protocollo n. 751;

PRESO ATTO che nella predisposizione del presente Piano sono state consolidate le novità introdotte nei Piani assicurativi 2013 e 2014, finalizzate ad ampliare la platea delle imprese che si assicurano e dei rischi assicurati;

CONSIDERATO che detto Piano assicurativo agricolo, per l'anno 2015, prevede polizze per la copertura dei rischi ai vegetali, non più concepite come multirischi/ pluririschi, ma con la suddivisione dei rischi in avversità catastrofali, avversità di frequenza ed avversità accessorie, mantenendo, per gli allevamenti e le strutture aziendali, gli stessi rischi del precedente Piano con alcune differenze;

CONSIDERATA l'urgenza manifestata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sull'approvazione dello schema di decreto che non ha consentito l'espletamento dell'istruttoria tecnica da parte della Segreteria di questa Conferenza;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso avviso favorevole sul testo con le raccomandazioni contenute nel documento (Allegato 1) consegnato in seduta;

ACQUISITO l'assenso del Governo alla citata richiesta formulata in seduta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

## SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di approvazione del Piano assicurativo agricolo 2015 con le raccomandazioni contenute nel documento (Allegato 1) consegnato in seduta dalle Regioni e delle Province autonome, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Segretario

Antonio Maddeo



Il Presidente

Gianclaudio Bressa



CONFERIMENTO NELLA SEDUTA  
DEL 19 FEB 2015

**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
**15/13/SR23/C10**

**SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI DI APPROVAZIONE  
DEL PIANO ASSICURATIVO AGRICOLO 2015**

*Punto 23) Odg. Conferenza Stato-Regioni*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa sullo schema di decreto nella stesura trasmessa ieri dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che recepisce alcune delle proposte di modifica avanzate dalle Regioni e dalle Province autonome.

La Conferenza segnala, con riferimento all'articolo 3 punto 4 e all'allegato 4 punto II – Garanzie, che, a partire dal 2015, si inserisce l'obbligo di utilizzare un nuovo specifico criterio di liquidazione per il calcolo del danno in tutte le tipologie di polizze ammesse all'agevolazione. Questa nuova metodologia di calcolo, che negli anni scorsi era prevista solo per le polizze "multirischi" - in questo piano sono sostituite da altre tipologie di polizza - avrà un grosso impatto sul mercato assicurativo in quanto imporrà a circa il settanta/ottanta per cento delle attuali polizze di mercato, che utilizzano altri criteri di liquidazione, un nuovo unico sistema di valutazione dei danni.

Dato che fino allo scorso anno, per la maggioranza delle tipologie di garanzia, non esisteva alcuna imposizione generale sul criterio di valutazione del danno, ma era tutto demandato alla libera contrattazione tra le parti (Contraente/Assicurato e Compagnia di Assicurazione) sarebbe stato opportuno procedere con gradualità a possibili cambiamenti senza stravolgere il mercato e con l'obiettivo di non penalizzare le aziende agricole, in particolar modo quelle vitivinicole, in un momento in cui è necessario incentivare le stesse aziende verso l'assicurazione agevolata.

La Conferenza, infine, ricorda, nell'ambito degli strumenti esecutivi della linea di intervento del PON "Gestione dei rischi", le indicazioni formulate dal Sistema delle Regioni e Province autonome, in occasione del riparto dei fondi FEASR 2014-2020, lo scorso 16 gennaio 2014. In particolare evidenzia che tali indicazioni sottolineavano la necessità di prevedere strategie adeguate a garantire l'applicazione dell'intervento in tutto il territorio nazionale, anche attraverso l'attivazione di un "Fondo mutualistico" e l'adozione di adeguate misure di sostegno del reddito in caso di crisi.

Tali meccanismi dovranno essere fruibili soprattutto da quelle aree del territorio nazionale nelle quali le risorse economiche offerte dal Piano assicurativo risultano storicamente meno utilizzate, come nelle Regioni del mezzogiorno, che pure contribuiscono in misura ragguardevole al finanziamento del Piano stesso, apportando notevoli risorse finanziarie che non vengono poi adeguatamente controbilanciate dagli utilizzi aziendali, a valere sul Piano assicurativo nazionale nei singoli territori regionali.

Roma, 19 febbraio 2015

